



# COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

*“ Paese sulla strada delle risaie ”*

(Provincia di Novara)

P.zza Libertà n. 10 – C.A.P. 28071 – P.I. 00423590033

Spett.le  
Aliplast SPA

PEC aliplastspa@legal

OGGETTO: CORSO D'ACQUA DENOMINATO “CAVO FOSSA”.

In riferimento alla Vostra nota del 10/10/2024 qui pervenuta in data 10/10/2024 prot. n. 5818, di richiesta in merito alla “proprietà” del cavo Fossa.

Rilevato che il PRGC, all'art. 4.4.3 comma 2 lettera b) classifica il summenzionato cavo nell'elenco dei Corsi d'acqua demaniali.

Rilevato che:

la norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice Civile: l'art. 822 dispone che “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]”.

La “legge in materia” è stata, fino al 1999, il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici” che all'articolo 1 disponeva “Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse.” La disposizione poneva come requisito ai fini della demanialità che le acque avessero già o acquistassero l'attitudine ad “usi di pubblico e generale interesse”. Tale definizione, già molto ampia di attribuzione alla proprietà pubblica (demaniale) delle acque, lasciava comunque aperta la possibilità dell'esistenza del dominio privato sulle acque qualora non fosse possibile accertare da parte della P.A. la sussistenza del requisito anzidetto.

In applicazione di tale normativa lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra.

È interpretazione consolidata della giurisprudenza che gli elenchi delle acque pubbliche non facevano che constatare uno stato giuridico già esistente: l'acqua era da considerarsi pubblica non in ragione dell'iscrizione negli elenchi, ma proprio per le sue insite caratteristiche e qualità che erano meramente “accertate” dalla P.A.. L'iscrizione negli elenchi aveva quindi natura “dichiarativa” di uno status giuridico posseduto ab origine dall'acqua. Tale procedimento lasciava aperta la possibilità di ricorrere avverso l'iscrizione, al fine di accertare e dichiarare caso per caso il carattere privato dell'acqua.

L'art. 1 del T.U. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che sanciva “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.”.



## COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

*“ Paese sulla strada delle risaie ”*

(Provincia di Novara)

---

P.zza Libertà n. 10 – C.A.P. 28071 – P.I. 00423590033

Quest'ultima disposizione è stata successivamente superata dall'articolo 144 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che al comma 1 dispone: “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.” Quest'ultima disposizione è quindi l'attuale “legge in materia” a cui rimanda l'articolo 822 del Codice Civile.

Sulla base di quanto sopra premesso e del dettato normativo delle NTA di PRGC è pertanto possibile confermare che appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo, alveo compreso.

Distinti saluti

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Ubezio Stefano



# COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

*“ Paese sulla strada delle risaie ”*

(Provincia di Novara)

---

P.zza Libertà n. 10 – C.A.P. 28071 – P.I. 00423590033